



Ministero della Salute

**Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti**

Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali.

N DGSA.II/

Risposta al Foglio del

OGGETTO:

Anagrafe degli equidi – Compilazione capitolo IX
passaporto.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l'argomento in oggetto ed in particolare la nota prot. n. DGSA.II/15952/ P-I.5.i/8 del 21 dicembre 2007, si ritiene necessario fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

La dichiarazione di destinazione finale dell'equide (DPA o NON DPA) di cui al capitolo IX del passaporto deve essere resa all'atto del rilascio del documento, sottoscritta dal proprietario degli animali e controfirmata dal rappresentante dell'Ente che rilascia il documento. La mancanza di detta dichiarazione, prevista obbligatoriamente dall'art. 3 della decisione 2000/68/CE, rende incompleto il passaporto e impone che lo stesso sia completato previa regolarizzazione presso l'Ente che originariamente ha emesso il documento (UNIRE, ASL, ANA, ecc.). Lo stesso dicasi per gli equidi di provenienza comunitaria per i quali la regolarizzazione dei passaporti dovrà essere richiesta alle Autorità competenti degli Stati membri speditori.

Nel caso in cui il passaporto sia del tutto mancante delle pagine riguardanti il capitolo IX è necessario che si provveda a regolarizzare il documento tramite integrazione delle pagine mancanti ovvero tramite rilascio di nuovo passaporto da parte dei soggetti che il D.M. 5 maggio 2006 individua per l'emissione del passaporto (UNIRE, AIA, ANA e APA).

In attesa della regolarizzazione dei passaporti già emessi si ribadisce che la mancanza della dichiarazione di cui sopra determinerà l'esclusione dell'equide dalla macellazione per il consumo umano fermo restando che gli equidi provvisti di passaporto "regolarizzato", qualora dichiarati DPA, potranno essere ammessi alla macellazione per consumo umano non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di regolarizzazione. Infine è doveroso ricordare che a partire da tale data dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano ivi comprese le registrazioni dei trattamenti ai sensi della normativa vigente.

Ministero della Salute

0003337-P-28/02/2008

DGSA



11450204

Rom

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Agli UVAC
LORO SEDI

E. p.c Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dipartimento Politiche di Sviluppo
D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari
Via XX settembre, 20
00187 ROMA - fax 06/ 4819714 – 06/ 4824259

UNIRE - Unione Nazionale Incremento Razze Equine
Via C. Colombo, 283/a
00147 ROMA - fax 06/51897200

AIA - Associazione Italiana Allevatori
Via G. Tomassetti, 9
00161 ROMA - fax 06/44249286

Al Comando Carabinieri Tutela della Salute
SEDE - fax 06/ 8079252

Alla FNOVI
SEDE - fax 06/4744332

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Ruocco